

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO – SEZ. II

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 894/22

Della Dott.ssa **Giuseppina Infurnari**, nata ad Agrigento (AG) il 1° settembre 1974 (c.f. NFRGPP74P41A089L) residente ad Agrigento in Via Ugo La Malfa, n. 14/G, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G – PEC: girolamorubino@pec.it – fax 091/8040219) e Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 091/8040204) con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it.

CONTRO

- **L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **La Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

Dell'Avv. **Flavia Di Noto** nata a Palermo in data 21.10.1988 (c.f. DNTFLV88R61G273A), pec: flaviadinoto@pecavvpa.it, n.q. di candidato utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- del DDG n. 3655 del 15.09.2022 - pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 - con il quale l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale: A) ha approvato la “*graduatoria di merito del concorso pubblico ... per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI SML) categoria professionale "D" posizione economica DI*”; B) ha dichiarato vincitori del concorso tutti i concorrenti utilmente collocati (doc. 1 allegato al presente atto);

- Per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori della procedura sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022 (doc. 2 allegato al presente atto);
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo). Di tali posti messi a bando, ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

Con DDG n. 117 del 21.01.2022 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) è stata disposta la modifica del suddetto bando, con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

L'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con riferimento, tra l'altro, al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

In data 10 maggio 2022, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, con riferimento al suddetto profilo, l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo).

Con apposito avviso, gli ammessi alle suddette prove scritte relative al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) sono stati convocati per il 26 maggio 2022 (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).

La ricorrente, tuttavia, non è stata inserita nell'elenco dei soggetti ammessi alle prove scritte, evidentemente in quanto alla stessa è stato attribuito un punteggio inferiore a quello – pari a 3,5 - conseguito dall'ultimo candidato utilmente collocato nel citato elenco.

La mancata inclusione dell'odierna ricorrente nell'elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta è palesemente illegittima atteso che alla dottoressa Infurnari (sulla base dei titoli vantati) avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio almeno pari a punti 3,5 (ossia lo

stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso) e, dunque, sufficiente per l'ammissione alla suddetta prova scritta.

Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, la dottoressa Infurnari ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: A) *“Dell'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), pubblicato sul sito isti-tuzionale in data 10 maggio 2022 ; B) “Del provvedimento – del quale di cui non si conoscono gli estremi – con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla prova scritta relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro)”*; C) *“Della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente nella parte in cui le è stato assegnato un punteggio inferiore a quello alla stessa spettante e, comunque, inidoneo a consentirle l'inserimento tra gli ammessi alla suddetta prova scritta”*; D) *“Dell'art. 6 del bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) indetto con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021, nella parte che verrà appresso meglio specificata” ; E) “di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale”*.

Con Decreto Cautelare n. 342/22 del 25.05.22, Codesto Ecc.mo TAR ha disposto *“l'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove scritte del concorso, che verranno a breve effettuate”*.

In ottemperanza al suddetto Decreto Cautelare (confermato con Ordinanza del TAR Palermo n. 411/22), la Dott.ssa Infurnari ha svolto (in data 26.05.22) le prove concorsuali, conseguendo – tuttavia - un punteggio non sufficiente ai fini del superamento della prova.

In particolare, la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 20,45 a fronte di un punteggio minimo pari a punti 21 e, conseguentemente, non è stata inserita nell'elenco dei *“candidati idonei dopo la prova scritta”* (pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22).

Il mancato superamento della prova è, tra l'altro, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente a taluni quesiti i quali, peraltro, risultano ambigui e mal formulati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato anche una sola delle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti oggi contestati o avesse neutralizzato uno degli stessi, la dott.ssa Infurnari avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Pertanto, con appositi motivi aggiunti al suddetto ricorso recante R.G. 894/22, la dottoressa Infurnari ha chiesto l'annullamento (previa sospensione): **A)** *“Dell’elenco dei “candidati idonei dopo la prova scritta” relativo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Amministrazione resistente, volto all’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), nella parte in cui non include l’odierna ricorrente (tale elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 1);* **B)** *“Dell’esito della prova scritta della ricorrente (per come pubblicato in data 27.05.22 sull’area personale del portale Formez - Concorsi smart), nella parte in cui alla dott.ssa Infurnari è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,45) inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova (doc. 2)”;* **C)** *“dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 10, 11, 42, 43 e 54 del questionario somministrato in data 26.05.2022”;* **D)** *“ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta”;* **E)** *di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale”;*

Il TAR Sicilia Palermo sez. II, con ordinanza n. 490/2022 del 28.07.22, non ha accolto la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti al ricorso R.G. 894/2022.

Avverso la suddetta ordinanza, la dottoressa Infurnari ha proposto - innanzi al CGA - apposito appello cautelare recante R.G. n. 771/22.

Il CGA, con ordinanza n. 382/22 del 12.09.22 (allegato 3 al presente atto): A) ha ritenuto l'appello cautelare *“assistito da sufficiente fumus boni juris”;* B) ha rilevato *“che l’esecuzione del provvedimento impugnato cagioni alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile”;* C) ha **accolto** **“la invocata misura cautelare ai fini e per gli effetti di ammettere la ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e**

dell'esperienza professionale (art. 3, c. 1, lett. c) del bando), e, in caso di collocamento in posizione utile all'esito di tale valutazione, dell'accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito", disponendo anche la trasmissione dell'ordinanza "al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm."

Tuttavia, le Amministrazioni non hanno ancora oggi provveduto a dare integrale esecuzione alla summenzionata ordinanza (costringendo la dottoressa Infurnari a proporre - innanzi al CGA - un'istanza ex art. 59 c.p.a, la cui udienza camerale non è ancora stata fissata).

Addirittura - con DDG n. 3655 del 15.09.2022 - l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha approvato la "graduatoria di merito del concorso" e ha dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati utilmente collocati (doc. 2 allegato al presente atto).

Tale DDG è stato adottato (in elusione della suddetta ordinanza cautelare) senza che la P.A. procedesse alla previa "valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale" della dottoressa Infrunari e al conseguente accantonamento (a favore di quest'ultima) di un posto, fino alla definitiva decisione di merito (doc. 1).

Il suddetto DDG n. 3656 del 15.09.202, inoltre, è affetto da illegittimità derivata.

Ed invero, dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati a mezzo del ricorso principale (con cui sostanzialmente la P.A ha escluso la dottoressa Infurnari, prima dell'elenco degli ammessi alle prove scritte e poi dall'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta") discende l'illegittimità (derivata) del provvedimento oggi impugnato (DDG n. 3655/22), a mezzo del quale la P.A. ha approvato la graduatoria definitiva della selezione per cui è controversia ed ha contestualmente dichiarato i vincitori del concorso.

Si rileva, inoltre che l'Assessorato resistente, con apposito avviso pubblicato il 6.10.2022, ha onerato i soli vincitori della procedura ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto nell'arco temporale che va dal 10 al 17 ottobre 2022 (doc. 2 allegato al presente atto).

Anche tale atto è affetto da illegittimità derivata.

Donde i presenti motivi aggiunti di ricorso.

MOTIVI

A) SULLA VIOLAZIONE/ELUSIONE DELL'ORDINANZA DEL CGA N. 382/22.

Come chiarito in punto di fatto, il CGA, con ordinanza n. 382/22 del 12.09.22 ha **accolto** “la invocata misura cautelare ai fini e per gli effetti di ammettere la ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale (art. 3, c. 1, lett. c) del bando), e, in caso di collocamento in posizione utile all’esito di tale valutazione, dell’accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito”.

Tuttavia, l’Assessorato odierno resistente - anziché dare integrale esecuzione alla summenzionata ordinanza, con DDG n. 3655 del 15.09.2022 - ha approvato la “*graduatoria di merito del concorso*” e ha dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati utilmente collocati nella stessa(doc. 1 allegato al presente atto);

Tale DDG è illegittimo essendo stato adottato in violazione/elusione della suddetta ordinanza cautelare.

Ed infatti, la P.A. - prima di individuare i vincitori della procedura - avrebbe dovuto procedere (in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare) alla “*valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale* (della ricorrente - NDR) e, in caso di collocamento in posizione utile all’esito di tale valutazione, dell’accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito”.

B) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

B.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 1 LETTERA C) D.L. N. 44/2021.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/1990.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, TRAVIAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, la dottoressa Infurnari è stata (inizialmente e) illegittimamente esclusa dall’elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta del concorso per cui è controversia.

Da tale illegittimità non può che derivare l’illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. e, segnatamente, degli atti oggi impugnati con i quali la P.A. ha approvato la graduatoria definitiva della selezione per cui è controversia, dichiarato i vincitori del concorso e invitato gli stessi ad operare la scelta della sede.

In ordine all'illegittimità del bando di concorso e dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta, si rappresenta quanto segue (sostanzialmente reiterando il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio).

1.1. L'art.10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44, dell'1 aprile 2021, ha previsto – con riferimento alle procedure concorsuali indette nel periodo connotato dalle restrizioni connesse alla pandemia da COVID 19 – la possibilità di espletare, *“per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica”, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”*.

La suddetta norma, dunque, in deroga al principio generale del *favor participationis*, ha introdotto una preselezione per titoli.

Dal bando della procedura per cui è controversia emerge come l'Amministrazione abbia qualificato i posti oggetto del concorso in commento *“ad elevata specializzazione tecnica”* e, conseguentemente, si sia avvalsa della facoltà prevista dal suddetto art. 10 comma 1, lett. c., del D.L. 44/21.

In particolare, l'art. 3 del bando ha previsto *“una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ... finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7”*.

Tuttavia, l'art. 6 del bando – (in violazione del suddetto art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21) nell'individuare (relativamente a tale fase preliminare) i punteggi da assegnare ai *“titoli legalmente riconosciuti”* - ha previsto l'attribuzione di un punteggio solo con riferimento ai titoli di studio, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio per gli altri *“titoli legalmente riconosciuti”* tra i quali l'abilitazione professionale.

Nello specifico, l'art. 6 del bando (rubricato *“valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta”*) dispone: *“1. Ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, le commissioni, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1 comma 1 sulla base di quelli dichiarati dai candidati nella domanda di am-*

missione al concorso. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4 I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fasi concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 4 (quattro) secondo i seguenti criteri:

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea: ...

a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli a quello previsto come requisito per l'ammissione:

0, 50 punti per la laurea specialistica e Magistrale ...

0,25 punti per ogni Laurea ...

0,50 per ogni diploma di laurea ...

0,50 per ogni master universitario di primo livello della durata di un anno ...

1,00 per ogni master universitario di II livello della durata di un anno ...;

1,50 punti per ogni dottorato di ricerca se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre ...".

Dunque, il suddetto art. 6 non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per l'abilitazione professionale, prevedendone (all'art. 8) la valutabilità – con l'attribuzione di punti 1 – solo nella fase successiva all'ammissione e, dunque, con riferimento ai candidati che avessero già superato le prove scritte.

1.2. Ebbene, appare evidente che l'art. 6 del bando - laddove esclude l'abilitazione professionale dall'elenco dei titoli valutabili ai fini dell'ammissione alla prova scritta - si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 ai sensi del quale vanno valutati tutti i "titoli legalmente riconosciuti".

Il suddetto articolo, infatti, non prevede né consente alcuna limitazione dei "titoli legalmente riconosciuti" (valutabili ai fini dell'ammissione alla prova scritta) e detta una norma di stretta interpretazione.

A tal proposito, si rileva che in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre disposizioni limitative che non siano conformi ad una seria *ratio* giustificativa. Ragion per cui le norme che limitano l'accesso ai pubblici con-

corsi o, comunque, all'ammissione delle prove concorsuali (nel caso di specie la prova scritta) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

Pertanto, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto applicare letteralmente il citato art. 10, prevedendo la valutabilità di tutti i titoli legalmente riconosciuti ed in ragione di ciò non avrebbe potuto limitare l'attribuzione di un punteggio ai soli titoli di studio, escludendo la valutabilità dell'abilitazione professionale.

Del resto, risulta evidente che l'abilitazione alla professione di avvocato – vantata dalla ricorrente – ha tutti i requisiti previsti dal suddetto dell'art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 per la sua valutabilità nell'ambito della suddetta procedura preselettiva per titoli.

Ed infatti, l'abilitazione alla professione di avvocato: a) è un “*titolo legalmente riconosciuto*”; b) è un titolo strettamente correlato “*alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite*”.

Per quanto riguarda la natura di “*titolo legalmente riconosciuto*” dell'abilitazione alla professione di avvocato, appare sufficiente rilevare come la stessa si consegue a seguito del superamento dell'Esame di Stato indetto dal Ministero della Giustizia (artt. 46 e 47 L.n. 247/2012) riservato a quanti siano già in possesso della laurea in giurisprudenza (titolo di ammissione al concorso), ed a seguito di un tirocinio professionale.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art. 41 della L.n. 247/2012, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, per un periodo prefissato in mesi 18, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato. Il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, rimanendo comunque indispensabile la pratica per almeno 6 mesi ai fini del conseguimento dei requisiti per la partecipazione all'esame di Stato.

Per quanto riguarda, invece, la correlazione tra l'abilitazione alla professione di avvocato e il posto messo a concorso si rileva che le materie oggetto di esame sono tutte prevalentemente afferenti il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro, la normativa comunitaria e coincidono con quelle oggetto dell'esame di abilitazione.

Inoltre, appare utile evidenziare come la figura professionale oggetto del concorso *de quo* sia chiamata ad espletare un'attività di interpretazione e applicazione di disposizione

normative rispetto alla quale non possono che considerarsi coerenti le competenze acquisite ai fini dell'abilitazione professionale.

In conclusione, essendo l'abilitazione professionale un titolo legalmente riconosciuto assolutamente coerente rispetto al posto messo a concorso lo stesso - ai sensi e per gli effetti del più volte citato art.10, comma 1, lett. c) - avrebbe dovuto essere ricompreso tra quelli valutabili nell'ambito della suddetta preselezione per titoli.

Ed infatti, è palesemente illegittima la limitazione dei titoli legalmente riconosciuti operata dall'art. 6 del bando la quale determina una inammissibile limitazione della platea dei concorrenti sulla base di criteri irrazionali e inidonei a selezionare il personale altamente specializzato.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che la P.A non può *“nella fase preselettiva, (o tanto più nella fase preselettiva, in grado di precludere definitivamente la partecipazione stessa al concorso)”* introdurre *“criteri manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti...I sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati ...”* (TAR Lazio Roma II bis n. 1727/2021).

Appare, peraltro, utile rilevare come, con riferimento ad analoga procedura, il Dipartimento della Funzione Pubblica – in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44/2021 - ha individuato tra i titoli valutabili anche l'abilitazione professionale (cfr. bando per il reclutamento di 2800 tecnici - doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).

1.3. Nella vicenda per cui oggi è controversia, la mancata valutazione – ai fini dell'ammissione alla prova scritta - dell'abilitazione alla professione di avvocato si pone in contrasto non solo con il tenore letterale dell'art. 10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 (che fa riferimento, come detto, a tutti i *“titoli legalmente riconosciuti”*) ma anche con la sua *ratio*.

Ed invero, la preselezione prevista dalla suddetta disposizione è volta a selezionare - *“per i profili...ad elevata specializzazione tecnica”* - i candidati in possesso di notevoli competenze, comprovate dai titoli vantati.

Lo stesso bando, del resto, da atto che la preselezione per titoli risulta funzionale all'esigenza *“di reclutare personale già qualificato in grado di poter operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'impiego, in coerenza con le finalità perseguite dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro”*.

Tuttavia, se la *ratio* della suddetta fase preselettiva è quella di individuare (e ammettere alle successive prove concorsuali) candidati aventi elevata specializzazione e notevoli competenze, appare evidente come la P.A. non avrebbe potuto escludere dai titoli valutabili l'abilitazione alla professione di avvocato, trattandosi di titolo certamente utile a comprovare l'idoneità dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso.

Ed invece, la P.A., includendo tra i titoli valutabili in sede di preselezione solo i titoli di studio, ha finito - irragionevolmente e in contrasto con le finalità perseguite - per penalizzare quei candidati in possesso di titoli attestanti l'alta qualificazione professionale, precludendo loro la stessa possibilità di partecipare alla prova scritta. Tutto ciò ha finito per privilegiare (in palese antinomia con il principio di buona amministrazione) i candidati che possono vantare titoli di studio e, dunque, con conoscenze squisitamente teoriche, ma senza alcuna qualificazione professionale.

Così facendo, la P.A. ha conseguito un risultato contrario a quello previsto dal più volte richiamato art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 44/2021, introducendo una disparità di *“trattamento”* tra titoli legalmente riconosciuti e quindi tra i candidati in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Donde l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente.

1.4. Appare, infine, utile rilevare che, ove alla ricorrente fosse stata valutata la più volte citata abilitazione professionale, la stessa avrebbe senz'altro conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta.

Ed infatti:

A) il punteggio conseguito dall'ultimo candidato risultato idoneo è pari a 3,5.

B) Ai sensi dell'art. 3 del bando per cui è controversia, alla prova scritta sono ammessi - a seguito di *“una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti”* - un numero di

candidati *“pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo”*.

C) Nel caso di valutazione dell’abilitazione professionale, alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti (quanto meno) **3,5** punti ossia: punti **2** per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguito con la votazione di 108/110 (art. 6 a1); punti **0,50** per il medesimo Diploma di Laurea (art. 6 lett. a.2, ai sensi del quale è assegnato un punteggio *“per il diploma di laurea ...anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell’ammissione al concorso”*); punti **1** per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 7).

D) L’attribuzione di un punteggio di 3,5 – pari a quello dell’ultimo ammesso – avrebbe consentito alla ricorrente di accedere alla prova scritta.

Donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e la conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

B.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, TRAVIAMENTO.

Il bando della procedura per cui è controversia risulta, inoltre, illegittimo laddove l’Amministrazione resistente, da un lato, ha previsto l’attribuzione di punteggi diversi a secondo del voto di laurea conseguito e, dall’altro, non ha graduato il punteggio a secondo che si trattasse di laurea triennale (cd. Laurea breve), di laurea magistrale, di laurea specialistica o di Diploma di Laurea (cd *“vecchio ordinamento”*)

Il particolare il bando - all’art. 6 comma 4, lett. a1 – ha previsto che *“al titolo di studio indicato nella domanda di ammissione al concorso dal candidato come requisito ai fini della partecipazione, verrà attribuito il seguente punteggio a seconda della votazione conseguita:*

da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20

da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60

da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80

da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00

da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30
da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60
da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00
da 110/110 e 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50”

La suddetta clausola del bando, come sopra accennato, è palesemente illegittima laddove non prevede nessuna graduazione del punteggio in ragione della tipologia di laurea vantata dai concorrenti (laurea triennale, specialista, magistrale, “vecchio ordinamento”).

Ed invero, attesa la diversità delle varie tipologie di laurea - sia in termini di durata del percorso formativo sia in termini di competenze acquisite - anche il punteggio assegnato in sede di valutazione non può che essere differente.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)”* (T.A.R. Lazio sez. IV, 17.2.2022 n. 1739, e T.A.R. Lazio sez. IV, 10.3.2022 n. 1571).

Inoltre, è stato chiarito che *“se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale..., il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. La diversità sostanziale dei due corsi emerge in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di*

elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). (cfr. TAR Lazio sez. III Ter n. 12613/2021).

Per completezza si rileva che ad elidere la suddetta illegittimità (consistente come detto nella mancata graduazione del punteggio in ragione della tipologia di laurea vantata) non basta certo la mera attribuzione (prevista dall’art. 6 del bando al punto a2) di “*0,50 punti... per il diploma di laurea (DL)... anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini della ammissione al concorso*”.

Ed infatti, l'attribuzione di tale punteggio – particolarmente esiguo (0,5) e svincolato dal voto di laurea - non consente di riequilibrare la distorsione prevista dal suddetto art. 6 comma 4, lett. a1.

Si evidenzia, infine e per completezza, come l’attribuzione alla ricorrente di un maggior punteggio (in ragione della votazione conseguita relativamente al Diploma di Laurea) avrebbe certamente consentito alla dottoressa Infurnari di migliorare la propria posizione ed accedere alle prove scritte della procedura per cui è controversia.

Dall’illegittimità del bando - nonchè dall’illegittimità dell’esclusione della dottoressa Infurnari dalla prova scritta - non può che derivare l’illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. e, segnatamente, degli atti oggi impugnati con i quali la P.A. ha approvato la graduatoria definitiva della selezione per cui è controversia, dichiarato i vincitori del concorso e invitato gli stessi ad operare la scelta della sede.

B.3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, con Decreto Cautelare n. 342/22 del 25.05.22, Codesto Ecc.mo TAR ha disposto “*l’ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove scritte del concorso, che verranno a breve effettuate*”.

In esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,45 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 7 del bando, “*A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,50 punti; - mancata risposta o risposta per la quale siano*

state marcate due o più opzioni: 0 punti; - risposta errata: -0,15 punti". Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali" (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).

L'attribuzione alla dottoressa Infurnari – in esito alla suddetta prova scritta – di un punteggio inferiore alla soglia minima e la sua conseguente esclusione dall'elenco dei "*candidati idonei dopo la prova scritta*" risultano illegittimi.

Da tale illegittimità non può che derivare l'illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. e, segnatamente, degli atti oggi impugnati con i quali la P.A. ha approvato la graduatoria definitiva della selezione per cui è controversia, dichiarato i vincitori del concorso e invitato gli stessi ad operare la scelta della sede.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi, tra l'altro, dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti del questionario, segnatamente il n. 10, il n. 11 ed il n. 54.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente a tali quesiti o avesse neutralizzato gli stessi, la dott.ssa Infurnari avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta "*certezza ed univocità della soluzione*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che "*in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad*

altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)” (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, “certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dal ricorrente.

QUESITO N. 54

Il quesito contrassegnato con il numero 54, così recita: " *Ai sensi dell'art.12 della legge 12 marzo 1999, n.68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di...: a) "100 dipendenti"; b) "50 dipendenti"; c) "30 dipendenti".*

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'ultima tra quelle sopra richiamate (i.e. : 30 dipendenti).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione B (i.e.: 50 dipendenti), conseguentemente decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacchè, come verrà subito appresso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Massimiliano Marinelli - Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo - e allegato al presente ricorso (doc. 2).

Nel suddetto parere, il prof. Massimiliano Marinelli ha rilevato che *“l'art. 3 della l. 12 marzo 1999, n. 68, obbliga i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) ad avere alle proprie dipendenze dei lavoratori appartenenti alla c.d. categorie protette, nella seguente misura: “a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.*

Il successivo art. 12, rubricato “convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative”, prevede per quel che qui rileva la possibilità di stipulare le predette convenzioni, precisando che queste “non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti”.

La risposta indicata dall'Amministrazione è dunque corretta, in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti (e fino a 15, dato che sotto questa soglia non vi è alcun obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette) la disposizione prevede che le convenzioni possano riguardare un disabile soltanto.

Tuttavia, anche la risposta da Lei indicata è corretta, in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti (e fino a 15), e dunque un numero di lavoratori comunque inferiore a cinquanta, egli non può comunque stipulare la convenzione per più di un lavoratore disabile (vale a dire per il numero esatto di soggetti appartenenti alle categorie protette che è tenuto a assumere)”.

Dunque, il quesito n. 54 recava due risposte entrambe corrette, e la dottoressa Infurnari ha fornito una di tali risposte (ossia una risposta corretta).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come, con riferimento al quesito n. 54, al ricorrente vadano attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e vada annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

Pertanto, alla dott.ssa Infurnari devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

L'attribuzione di tali punti sarebbe *ex se* sufficiente a consentire alla ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

QUESITO N. 10

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 10, così recita: ***“La Sicilia rientra tra le regioni europee per le quali la principale fonte di investimento in ricerca e sviluppo, priorità della prossima programmazione 2021-2027, è costituita”***: A) ***“dalle università”***; B) ***“dalle multinazionali”***, c) ***“dal settore privato”***.

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'ultima tra quelle sopra richiamate (*i.e.* : ***“dal settore privato”***).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione A (*i.e.*: ***“dalle Università”***), conseguentemente, decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Francesco Faraci, già Professore associato di *“Economia degli intermediari finanziari”* presso l'Università degli Studi di Palermo e già componente della *“Cabina di Regia per il coordinamento dei fondi strutturali”* istituita presso la Presidenza della Regione Siciliana (doc. 4).

Nel suddetto parere, il prof. Francesco Faraci ha rilevato che, **“alla luce della formulazione del quesito tutte le opzioni di risposta possono essere reputate corrette, ancorché non esaustive ove considerate singolarmente. In tal senso, nell'ambito degli investimenti in Ricerca e Sviluppo assumono un ruolo importante sia il settore privato - ossia principalmente il settore produttivo costituito dalle imprese (ivi incluse le c.d. multinazionali) - sia il mondo della ricerca ossia le Università e i centri pubblici e privati di ricerca. Gli investimenti in Sicilia in Ricerca e Sviluppo per il prossimo futuro, in continuità con la programmazione 14-20, riguarderanno certamente sia il mondo della ricerca che il settore privato; pertanto, in relazione al sopra menzionato quesito tutte e tre le risposte potevano reputarsi esatte. La risposta settore privato è corretta (comprende al suo interno il settore produttivo le imprese, e tra queste le multinazionali, oltre che i centri di ricer-**

ca privati) ed è da ritenersi parimenti corretta rispetto all'opzione di riposta Università. Ciò è confermato dalla lettura del programma regionale FESR 21/27 approvato con Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 199 del 14 aprile 2022 "Programma Regionale FESR 2021/2027. Apprezzamento prima versione" (allegato 2). La deliberazione della Giunta Regionale reca in allegato la prima versione del programma FESR 21-27, dall'analisi della giustificazione recata per l'obiettivo a)1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (cfr.p.10 bozza di programma allegato a DGR 199/2022), previsto nell'ambito della Priorità per una Sicilia più competitiva e intelligente, ed a cui fa riferimento il quesito n. 10, emerge quanto segue. "La Regione Siciliana intende affrontare la sfida del rafforzamento delle capacità di innovazione e sostenere il processo di scoperta imprenditoriale favorendo il trasferimento tecnologico tra gli attori del sistema produttivo e il mondo della ricerca, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e della società civile. Il Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021 colloca la Sicilia al173° posto su 240 regioni con un profilo di innovatrice moderata, sebbene il dato tendenziale nel biennio 2019-21 sia positivo. Le ragioni di tale ritardo sono diverse. La limitata spesa totale in Ricerca e Sviluppo (R&S), in particolare nella sua componente privata pari solamente al 40% della spesa totale, un valore significativamente inferiore alla media nazionale che si attesta sul 65%. Lo scarso investimento delle imprese rispetto al livello nazionale si traduce in una modesta capacità innovativa del sistema produttivo sia in termini di innovazioni introdotte (nel 2018, 48% vs. 56%) che di spesa media per l'innovazione (7.000 euro vs. 9.000 euro), ma anche per il numero di ricercatori. Dato che le imprese non riescono a superare autonomamente tali criticità è necessario supportarle mediante sovvenzioni volte a sostenere la spesa privata in ricerca e sviluppo, promuovendo progetti di ricerca collaborativa e il supporto agli ecosistemi dell'innovazione nell'alveo degli ambiti di specializzazione intelligente individuati nella Strategia di specializzazione intelligente (S3). Il medesimo approccio per missioni caratterizza il supporto alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca e al funzionamento di quelle esistenti negli ambiti della S3, con la guida delle imprese ma puntando anche all'apertura alla società civile. A fianco di tali azioni, vengono promossi interventi di sostegno alla innovazione delle imprese e per la realizzazione e il potenziamento di spazi dedicati per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo di processi di scoperta imprenditoriale. A conferma dell'assunto di cui sopra, ossia la potenziale correttezza di tutte le risposte al quesito 10,

la bozza del programma regionale FESR 21-27 in relazione all'obiettivo a) *1* *Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate* (cfr.p.24 bozza di programma allegato a DGR 199/2022) prevede quale principali destinatari "il Sistema produttivo e quello della ricerca", laddove il primo è anche inteso come settore privato e il secondo tradizionalmente fa riferimento al mondo accademico ma anche ai Centri di Ricerca pubblici e privati".

Per completezza, si rileva che la correttezza della risposta fornita dall'odierna ricorrente al suddetto quesito n. 10 risulta confermata dai dati pubblicati dall' ISTAT e, in particolare, da quelli contenuti nel documento intitolato "La spesa in ricerca e sviluppo" del 2021(doc. 6), in cui viene osservato che "Nel Mezzogiorno la situazione varia di regione in regione: in Sicilia prevale il contributo delle imprese residenti nel Nord-ovest"(pag. 18), e "Si riscontra un decremento diffuso degli investimenti in R&S ...per la Sicilia il decremento lo riscontriamo nel settore delle Istituzioni no profit (-63,3) e dell'Università (-30,7)" (Pag. 20).

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che per il predetto quesito n.10 si potevano contemplare due risposte esatte una delle quali fornita dalla ricorrente.

Alla ricorrente, pertanto, avrebbero dovuto essere attribuiti punti 0.50 per la risposta corrente e, contestualmente, avrebbe dovuto essere annullata la penalità di 0.15 per la risposta errata.

L'attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe *ex se* sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

In alternativa, il suddetto quesito n. 10 (essendo ambiguo e fuorviante) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le domande debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 486). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta considerata come esatta dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al que-

sito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Si rileva, inoltre, che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, i quesiti a risposta multipla devono avere un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati (specie ove non sia loro messa preventivamente a disposizione una banca dati delle domande e delle risposte) individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

A tal proposito, è stato chiarito che non ***“appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*** (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

QUESITO N. 11

Il terzo quesito contestato, contrassegnato con il n. 11, così recita: *“Grazie al contratto part-time, un lavoratore è impegnato in un orario di lavoro inferiore a quello settimanale di 40 ore indicato dalla legge. Il part-time è verticale quando: a) “l'attività di lavoro è effettuata a tempo pieno soltanto in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”, b) “la riduzione di orario rispetto al tempo pieno viene effettuata riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro”; c) “l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”.*

La ricorrente ha indicato come soluzione corretta l'ultima tra quelle proposte, vale a dire *“l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”.*

Il suddetto quesito risulta ambiguo e fuorviante.

Quanto sopra sostenuto, risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Massimiliano Marinelli - Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo - e allegato al presente ricorso (doc. 2).

Nel suddetto parere, il prof. Massimiliano Marinelli ha rilevato che *“la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è oggi contenuta negli articoli da 4 a 12 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e in nessuno di essi si fa riferimento al concetto di part time verticale. Tale nozione era invece contenuta nell'art. 1 del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61,*

secondo il quale costituisce un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale “quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”, che però è stato abrogato dall’art. 55, c. 1 lett. a) del citato D. lgs. 81 del 2015. È stata dunque posta una domanda fuorviante, in quanto relativa a una nozione (il lavoro a tempo parziale verticale) non più presente nella disciplina legale dell’istituto”.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque come il suddetto quesito n. 11 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della normativa vigente.

Si rileva, al riguardo che il TAR Lazio Roma - con riferimento a fattispecie similare - ha accolto la domanda cautelare proposta da taluni concorrenti, rilevando come “in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta” (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il suddetto quesito n. 11 (essendo ambiguo, fuorviante e mal formulato) avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati di un punteggio pari a 0,50 previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Pertanto con riferimento al quesito n. 11, al ricorrente vanno attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e va annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

L’attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe ex se sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65) ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

B.4.) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come sopra chiarito, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,45 e, dunque, inferiore a quello minimo (21) necessario per il superamento della stessa.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione della ricorrente dall'elenco degli idonei (dal quale discende in via derivata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti) sono dipesi, tra l'altro, dalla presenza di taluni quesiti ma formulati o, comunque, non corretti – segnatamente i nn. 42 e 43 – cui la ricorrente non ha risposto.

Si procede, pertanto, di seguito ad analizzare nel dettaglio tali quesiti.

QUESITO N. 42

Il quesito n. 42 così recita *“Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato, il Centro per l’impiego deve convocare i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di riduzione dell’attività lavorativa per intervento dei fondi di solidarietà sia superiore: a) “Al 75 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di tre mesi”; b) “Al 30 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di sei mesi”; c) “Al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi”*

La ricorrente non ha fornito risposta al suddetto quesito.

Tale quesito, tuttavia, va annullato/neutralizzato in quanto relativo ad una disposizione (art 22 del d.lgs 150/2015) che è stata abrogata dall’art. 1 comma 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ed invero, secondo unanime orientamento giurisprudenziale, vanno annullati i quesiti non adeguatamente formulati o, comunque, inadeguati a verificare l’idoneità dei candidati a coprire il posto messo a concorso (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Ebbene, risulta evidente come siano idonei a testare la preparazione e le capacità dei candidati solo i quesiti che vertono sulla normativa vigente e non certo quelli relativi a disposizioni ormai abrogate.

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 42 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 0,50 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, come si avrà modo di meglio chiarire appresso.

QUESITO N. 43

Il quesito n. 43 così recita *“Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 3 si ricorda che mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, il FSE+ dovrebbe contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo: a) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei nomadi dell'Est Europa”; b) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Sintì”; c) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom”;*

La candidata non ha fornito alcuna risposta al suddetto quesito giacchè la sua formulazione - per nulla chiara - è idonea a “distrarre” e “confondere” i concorrenti.

Al riguardo, si rinvia al contenuto del parere reso dal Prof. Francesco Faraci, già Professore associato di *“Economia degli intermediari finanziari”* presso l'Università degli Studi di Palermo e già componente della *“Cabina di Regia per il coordinamento dei fondi strutturali”* istituita presso la Presidenza della Regione Siciliana (doc. 4).

Nel suddetto parere, il prof. Francesco Faraci ha rilevato la **“scarsa intellegibilità del quesito”** evidenziando come la sua formulazione è, comunque, **“errata”**. *Il quesito (infatti – NDR) richiama le comunicazioni del 7 ottobre 2020, laddove la comunicazione del 7 ottobre 2020 è in realtà solo una. Il paragrafo o considerando 3 del Reg. (UE) 2021/1057- richiamato nella domanda fa riferimento ad una pluralità di comunicazioni che riguardano diversi e distinti aspetti rilevanti per le politiche dell'Unione Europea ossia: - Comunicazione del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», - Comunicazione del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», - Comunicazione del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la*

partecipazione dei Rom». **Pertanto, nessuna delle risposte proposte può ritenersi corretta ed in ogni caso la formulazione del quesito risulta errata e/o comunque fuorviante”.**

Ebbene, il suddetto quesito – giacchè non formulato in modo chiaro - va annullato.

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che “*i quiz con domande a risposta multipla richiedono che “tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012). In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca.

Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

In sintesi, ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti. Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte” (TAR Lazio Sez. II 04848/2022 del 21.04.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 43 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 0,50 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, come si avrà modo di meglio chiarire appresso.

B. 5) SULLA PROVA DI RESISTENZA.

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che - nel caso di accoglimento del I motivo contenuto nei motivi aggiunti depositati il 29.06.22 (le cui censure sono state sostanzial-

mente reiterante nel paragrafo B.3 del presente atto) - la ricorrente, per ciascuno dei tre quesiti contestati, conseguirebbe ulteriori 0,65 punti (0,50 relativamente alla risposta fornita e 0,15 per la neutralizzazione della penalità).

L'attribuzione di tali punti – anche con riferimento ad uno solo dei quesiti contestati - consentirebbe alla dottoressa Infurnari di conseguire un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta.

La ricorrente, inoltre, per effetto di tale punteggio, risulterebbe vincitrice del concorso, atteso che, attualmente, a fronte di ben 344 posti banditi, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

Con riferimento al II motivo contenuto nei motivi aggiunti depositati il 29.06.22 (le cui censure sono state sostanzialmente reiterante nel paragrafo B.3 del presente atto), si rileva, inoltre, come l'annullamento/sterilizzazione dei due quesiti contestati consentirebbe *ex se* alla ricorrente di ottenere l'idoneità.

Ed invero, nel caso di sterilizzazione di tali quesiti (42 e 43), la ricorrente otterrebbe l'attribuzione di punti 1 (punti 0.5 per ciascuna) e un punteggio complessivo pari a **21,45** (20,45 + 1), maggiore, dunque, a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che i due suddetti quesiti vadano annullati per tutti i candidati, la soglia di idoneità andrebbe rideterminata in punti 20,3 (secondo la proporzione 21 sta a 60 come 20,3 sta a 58). Conseguentemente, la ricorrente - che ha ottenuto 20,45 punti - risulterebbe idonea (e vincitrice del concorso).

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento ai quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacchè ciò le consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

Sul punto, si evidenzia - che nel caso di accoglimento delle censure relative a tutti i suddetti quesiti - la ricorrente conseguirebbe complessivi 23,40 punti (20,45 + 0,65 + 0,65 + 0,65 + 0,5 + 0,5).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti depositati il 29.06.22 sono palesemente illegittimi.

Dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati a mezzo del ricorso principale discende – lo si ripete - l'illegittimità (derivata) del provvedimento oggi impugnato (DDG n. 3655/22), a mezzo del quale la P.A. ha approvato la graduatoria definitiva della selezione per cui è controversia e dichiarato i vincitori del concorso.

Al riguardo, si ribadisce che ove la ricorrente fosse stata inserita nell'elenco dei soggetti idonei in esito alla prova scritta la stessa sarebbe risultata vincitrice del concorso giacchè in esito alla procedura selettiva a fronte di ben 344 banditi, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

Si rileva, peraltro, come sia affetto da illegittimità derivata anche l'avviso pubblicato il 6.10.2022, con la quale l'Amministrazione resistente ha onerato i soli vincitori della procedura ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022 (doc. 2 allegato al presente atto).

Anche tale atto è affetto da illegittimità derivata.

* * * * *

SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora*.

Nelle more del giudizio di merito, infatti: A) si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in ordine all'assegnazione delle sedi; B) verrebbero assunti in servizio i vincitori della procedura; C) la dottoressa Infurnari subirebbe una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicitare la propria personalità attraverso il lavoro.

Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento dell'invocata misura cautelare.

Si rileva, sul punto, che il CGA, accogliendo l'appello cautelare proposto dalla dott.ssa Infurnari, ha accolto “la invocata misura cautelare ai fini e per gli effetti di ammettere il ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale (art. 3, c. 1, lett. c) del bando), e, in caso di collocamento in posizione utile all'esito di tale valutazione, dell'accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito”, disponendo anche la trasmissione dell'ordinanza “al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.” (cfr. doc. 3 allegato al presente atto).

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora non vengano ritenute sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* delle amministrazioni resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo come integrato dai successivi motivi aggiunti e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) ovvero, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso (come integrato dai successivi motivi aggiunti) e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento ai suddetti quesiti n. 10, 11, 42, 43 e 54.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il presente atto è esente da contributo unificato, avendo la ricorrente un reddito - cumulato con quello dei familiari seco conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 - non superiore ad € 35.240,04 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Girolamo Rubino
Girolamo
Rubino
Firmato digitalmente da
Girolamo Rubino
Data: 2022.10.26
15:57:31 +02'00'
Avv. Giuseppe Impiduglia